

Autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti

I Locali da destinare alla vendita dei prodotti fitosanitari devono disporre dell'autorizzazione sanitaria. La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende commercializzare prodotti fitosanitari o coadiuvanti di prodotti fitosanitari deve presentare, quindi, una domanda al sindaco del Comune ove è ubicata la struttura. L'autorizzazione **non ha scadenza e rimane valida fino a quando non mutano le condizioni per le quali è stata rilasciata.**

Con deliberazione della Giunta Regionale del 5 agosto 2003 n. 7-10295 sono state emanate le disposizioni di attuazione del **D.P.R. n. 290/2001** che approva il "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti".

Il provvedimento regionale ha approvato (**allegato A**) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al commercio ed alla vendita dei suddetti prodotti, ed alla gestione dei locali; ha approvato, inoltre, i requisiti strutturali e le caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari (**allegato B**).

Gli allegati contenenti le procedure, i requisiti strutturali e le caratteristiche minime sono scaricabili al seguente link:

[DGR 5 agosto 2003, n. 7-10295. Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti](#)

Certificati di abilitazione alla vendita, acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari

Le modalità di rilascio o rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari a partire **dal 26 Novembre 2014** sono state aggiornate/modificate ai sensi del Decreto 22/01/2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", e dal **D.Lgs 150 del 14/08/2012**.

La Regione Piemonte, con DGR n. 44-645 del 24.11.2014, ha recepito ed approvato le disposizioni che disciplinano l'applicazione in Piemonte del DM 22 gennaio 2014 relativamente all'Azione A1 - Formazione.

Al sito: [www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario/certificati.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/certificati.htm) è possibile reperire le informazioni relative ai corsi di formazione programmati sul territorio regionale, necessari per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita e l'abilitazione per l'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Dichiarazioni di vendita

Le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, la dichiarazione di vendita dei prodotti fitosanitari o autocertificare in caso di mancata vendita. Le schede devono essere trasmesse al

Settore Fitosanitario regionale
Via Livorno 60
10144 Torino

Tel. 011 4321473

E-mail: piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it@uc.regione.piemonte.it

Registro di carico e scarico dei prodotti Fitosanitari

Con il **D.Lgs 150 del 14 agosto 2012 art 26**, è stato abrogato l'obbligo della vidimazione del registro di carico e scarico dei Prodotti Fitosanitari (comma 3, art. 24, DPR 290/2001: "Chiunque venda i prodotti fitosanitari ... deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall'azienda unita' sanitaria locale").

Rimane comunque l'obbligo della tenuta e dell'aggiornamento del registro di carico e scarico dei prodotti fitosanitari (rinominato con il D.Lgs 150 "Registro delle quantità vendute").

Il registro va debitamente intestato con ragione sociale completa di codice fiscale e/o partita IVA della Ditta; le pagine devono essere numerate in modo sequenziale con l'indicazione del numero totale dei fogli componenti il registro (es.: pag.1/di...numero pagina finale del registro)

Per saperne di più

1. [DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150](#). Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
2. [DECRETO 22 gennaio 2014](#). Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
3. [DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 55](#). Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
4. [D.P.R. n. 290 del 23 Aprile 2001](#). Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46 allegato 1, legge . 59/1977).